



COMUNE DI SESTO FIORENTINO
(FIRENZE)

Disciplina transitoria dei procedimenti in materia forestale e di vincolo idrogeologico

(art. 40 e 42, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i. – artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del D.P.G.R. 48/2003)

Approvato con determina dirigenziale del 18 maggio 2004 n. 688 (Arch. Graziella Beni)

Gruppo di lavoro:

ARCH. GIANNI BORDONI

D.SSA TIZIANA BALDI

DOTT. PAOLO PIETRO LONDINO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

ART. 3 – FINALITA’

ART. 4 – DEFINIZIONI

TITOLO II – INTERVENTI SUL TERRITORIO

ART. 5 – RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

ART. 6 – ATTIVITA’ LIBERE

ART. 7 – INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE

ART. 8 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

TITOLO III – PROCEDURE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL’ISTANZA

ART. 10 – PARERI PREVENTIVI

ART. 11 – VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL VINCOLO

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – PROCEDIMENTO MEDIANTE DICHIARAZIONE

ART. 14 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

ART. 15 – VALIDITA’ DELLA DICHIARAZIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE

ART. 16 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA

ART. 17 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI

ART. 18 - SANZIONI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 – FUNZIONI DI INTERPELLO

ART. 20 – GRUPPO DI LAVORO

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente disciplina, in attuazione dell'art. 40 della L.R. 21 marzo 2000 n. 39 (*Legge Forestale della Toscana*)¹ come modificata dalla L.R. 02/01/2003 n.1, regola l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune, nel rispetto delle norme della legislazione regionale e in coerenza con il Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 n. 1.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 5 della L.R. 39/00² le norme della presente disciplina si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni attuata a seguito della realizzazione di opere, nonché all'esecuzione di ogni intervento costruttivo o movimento di terra che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, non connesse alla coltivazione agricola, salvi i relativi procedimenti edilizi.
3. La presente disciplina regola:
 - a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
 - b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
 - c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi
4. Le disposizioni della presente disciplina devono essere interpretate tenendo conto:
 - delle norme di semplificazione amministrativa e documentale vigenti nel nostro ordinamento ed in particolare delle disposizioni di cui alla legge 241/1990, al DPR 445/2000 ed alle disposizioni di attuazione delle c.d. "riforme Bassanini";
 - delle norme del Piano Strutturale, del Piano Regolatore Comunale e delle altre norme di pianificazione urbanistico-edilizia;
 - delle norme in materia di tutela del vincolo paesaggistico e degli altri vincoli previsti dalla vigente normativa.

¹ **Art. 40** *Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni.*

1. Le province, le Comunità montane, i comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

² **Art. 42** *Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli.*

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale degli stessi.

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

1. La presente disciplina si applica alle parti del territorio comunale ricomprese nelle zone individuate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.
2. Sono altresì soggetti alla presente disciplina i territori coperti da boschi, individuati in scala 1:10.000, nella cartografia intitolata “Vincoli derivanti da legge o da altri atti amministrativi”, facente parte dell’atlante delle analisi urbanistiche del Piano Strutturale, qualora sussistano le condizioni previste dalla legislazione regionale³.

ART. 3 – FINALITA’

1. La presente disciplina è adottata al fine di:
 - a) garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative assegnate alla competenza comunale per tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia forestale ed idrogeologica;
 - b) definire le competenze degli uffici titolari dei procedimenti e i termini per la conclusione dei medesimi.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente disciplina, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a) Legge Forestale: la Legge Regionale n. 39 del 21/03/2000 n. 39, come modificata dalla L.R. n. 1 del 02/01/2003;
 - b) Regolamento Forestale: il Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003
 - c) Struttura: la Struttura responsabile del procedimento, coincidente con lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia ovvero, per le attività a carattere imprenditoriale, con lo Sportello Unico (SUAP), di cui al Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 447 come modificato ed integrato dal DPR

³ Art. 3 L.R. 39/2000 e s.m.i. *Definizioni*.

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete [15](#).

2. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell’allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell’allegato A.

7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco delle specie forestali di cui all’allegato A.

8. Ai fini della presente legge i termini “bosco” e “foresta” sono sinonimi.

9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all’articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l’arboricoltura da legno di cui all’articolo 66, costituiscono l’area d’interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

- 440/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia;
- d) Responsabile del procedimento: il soggetto esercente le funzioni ed i compiti di responsabile del procedimento di cui alla legge 241/1990;
 - e) Istruttore tecnico: il dipendente dell'Amministrazione comunale o il soggetto comunque incaricato della verifica tecnica relativamente alle procedure di cui al presente regolamento.
 - f) Sito internet: le pagine web del Comune di Sesto Fiorentino.
 - g) E mail: l'indirizzo di posta elettronica della struttura competente (SUE o SUAP);
 - h) Domanda Unica: la domanda diretta all'attivazione del procedimento unico.

TITOLO II – INTERVENTI SUL TERRITORIO

ART. 5 - RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

1. Ai fini della presente disciplina si intendono espressamente richiamate tutte le definizioni ed i concetti contenuti nella normativa regionale in materia forestale, ivi comprese le definizioni inerenti gli interventi costruttivi in genere e la relativa procedura amministrativa cui la loro esecuzione è soggetta.

ART. 6 - ATTIVITA' LIBERE

1. La legislazione regionale ed il Regolamento Forestale individuano le tipologie di intervento non soggette ad adempimenti amministrativi in quanto rientranti nella libera iniziativa del privato.
2. I movimenti di terreno, indicati negli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale⁴, possono essere liberamente eseguiti a condizione che siano rispettate le norme tecniche indicate dagli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78⁵ dello stesso Regolamento.

⁴ **Art. 98** *Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.*

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) livellamento del piano viario;
- b) ricarico con inerti;
- c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
- d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o vimate;
- h) installazione di reti parasassi;
- i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.

3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.

7. La rimozione di materiali franati e la relativa sistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art. 99 *Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.*

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
3. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
 - b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al [D.Lgs. n. 22/1997](#);
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
4. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al [D.Lgs. n. 22/1997](#);
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
5. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
 - a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al [D.Lgs. n. 22/1997](#);
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:
 - a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
 - d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al [D.Lgs. n. 22/1997](#);
 - f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.
7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:
 - a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
 - b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:
 - a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del Capo II;
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

⁵ Sezione II – Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

Art. 73 *Ambito di applicazione delle norme tecniche generali.*

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.
2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'articolo 1 della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#) (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.

Art. 74 *Regimazione delle acque.*

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità, devono essere osservate le seguenti norme:

a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurati:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;

b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub - irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;

d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 75 *Indagini geologiche.*

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali.

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al Titolo II, Capo II, Sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

Art. 76 *Scavi e riporti di terreno.*

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

Art. 77 *Materiali di risulta.*

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.
3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla [legge 3 febbraio 2003, n. 14](#), i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.
5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

Art. 78 Realizzazione delle opere.

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75.

ART. 7 – INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE

1. Il Regolamento Forestale individua all'art. 100⁶ le tipologie di intervento soggette a dichiarazione di inizio attività per le quali si applicano le procedure definite nella presente disciplina.

⁶ **Art. 100**

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione.

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al Capo I, Sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
 - b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
 - b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
 - c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
 - d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.
6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
 - a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;

2. Le stesse sono soggette a procedura semplificata a condizione che siano realizzate in conformità alle norme tecniche generali di cui agli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78 del Regolamento e purché siano rispettate le norme tecniche specificate per ciascun tipo di intervento.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 241/90 in caso di false dichiarazioni, il Responsabile del procedimento può adottare, entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa, eventuali prescrizioni secondo quanto previsto dall'art 13.
4. Per le trasformazioni di opere soggette anche ad autorizzazione paesaggistica o a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica, la relativa procedura potrà essere attivata contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
5. Qualora l'esecuzione delle opere non possa avere luogo senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo inerente l'attività edilizia, l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dei titoli legittimanti l'intervento, secondo le modalità stabilite al successivo art. 17.

ART. 8 – INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Il regolamento forestale all'art. 101⁷, individua le tipologie di intervento soggette ad autorizzazione per le quali si applicano le procedure definite nella presente disciplina.

b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

8. L'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4.

9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della [legge regionale 17 aprile 1984, n. 21](#) (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della [legge 10 dicembre 1981, n. 741](#)), a condizione che tali interventi:

a) non siano da attuare in terreni boscati;

b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;

c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:

1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:

1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;

1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.

2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75;

3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;

4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

⁷ **Art. 101** *Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione.*

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge forestale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;

b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;

c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;

d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

2. Per le trasformazioni di opere soggette anche ad autorizzazione paesaggistica o a titolo abilitativo inerente l'attività edilizia, ai sensi della normativa urbanistica-edilizia, la relativa procedura potrà essere attivata contestualmente alla presentazione dell'istanza.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del titolo abilitativo l'intervento, secondo le modalità stabilite al successivo art. 17.

TITOLO III – PROCEDURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL'ISTANZA

1. Ai fini della presentazione delle istanze disciplinate negli articoli seguenti, la documentazione da allegare deve consentire la valutazione dell'intervento proposto nel rispetto della stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale.
2. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione obbligatoria indicata nell'allegato "A" della presente disciplina, fermo restando la facoltà del tecnico istruttore di chiedere eventuale documentazione integrativa, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

ART. 10 – PARERI PREVENTIVI

1. Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai successivi articoli, l'interessato può chiedere allo Sportello Unico di riferimento (SUE o SUAP) un parere preventivo, cioè una pronuncia sulla conformità dell'intervento proposto alla normativa di settore richiamata dal presente regolamento. Lo Sportello Unico, sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo. Il parere è rilasciato nel termine di 20 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli altri procedimenti. Sono in ogni caso considerati procedimenti di minore complessità i procedimenti soggetti a dichiarazione. La struttura e gli enti ed uffici coinvolti si pronunciano sulla base della documentazione prodotta dall'interessato senza chiedere, di regola, integrazioni documentali.
2. L'attività di cui al comma precedente è subordinata al pagamento di un corrispettivo salve le tasse e/o tributi previsti da specifiche disposizioni, a copertura delle spese amministrative sostenute dalla struttura.
3. La determinazione del corrispettivo è disposta dal Responsabile della struttura sulla base della tabella che sarà approvata con successivo provvedimento dirigenziale, in attuazione della presente disciplina

ART. 11 – VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL VINCOLO

1. Qualora nelle aree individuate nella cartografia del Piano Strutturale come ulteriori aree boscate, soggette a vincolo presunto non si riscontrino le caratteristiche individuate dalla legislazione regionale⁸ per il riconoscimento della qualifica di "area coperta da bosco", il

⁸ Art. 3 L.R. 21.03.2001 n. 39

soggetto interessato a realizzare l'intervento, potrà presentare la documentazione idonea a dimostrare la non riconducibilità dell'intervento nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

2. A tal fine dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata della documentazione indicata nell'allegato "A", dalla quale risulti che l'area presenti un'estensione inferiore a 2.000 mq., larghezza inferiore a 20 ml. e che abbia una densità inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura al suolo inferiore al 20%.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza o della dichiarazione al protocollo del Comune o direttamente allo Sportello Unico. Fa fede l'attribuzione della data risultante dal datario del protocollo generale.
2. A scelta dell'interessato le domande, corredate di tutta la documentazione prevista dall'allegato "A", possono essere presentate:
 - a) mediante consegna cartacea allo Sportello addetto al ricevimento; in tal caso è consegnata all'interessato ricevuta della presentazione
 - b) mediante trasmissione postale; in tal caso, per la decorrenza dei termini del procedimento, vale la data di ricezione della documentazione da parte del Comune;
 - c) mediante inoltro via fax, decorrendo i termini del procedimento dalla data di ricezione della documentazione da parte del Comune. L'interessato conserverà copia della ricevuta via fax anche ai fini dei controlli successivi;
 - d) mediante trasmissione telematica; in tal caso vale la data di ricezione della domanda, all'indirizzo di posta elettronica abilitato, ai fini dell'inizio del procedimento. L'interessato archiverà l'esito favorevole dell'invio anche ai fini di eventuali controlli successivi.
3. La Struttura responsabile del procedimento, acquisita la documentazione, verifica le condizioni di procedibilità e la trasmette al Responsabile del procedimento o al tecnico istruttore incaricato.
4. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni non corredate di tutta la documentazione prevista dal Regolamento forestale e dalla presente disciplina non sono idonee a produrre gli effetti previsti dalla normativa e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, dei dati o della documentazione mancanti.
5. Il Responsabile del procedimento, o un suo delegato, provvede a comunicare all'interessato, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine della verifica della dichiarazione o dell'avvio dell'istruttoria.
6. Il Responsabile del procedimento, o un suo delegato può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.
7. La richiesta interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Nel caso in cui entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'interessato non

presenti la documentazione richiesta, la Struttura disporrà l'archiviazione della pratica dando comunicazione all'interessato dell'impossibilità di concludere il procedimento.

ART. 13 – PROCEDIMENTO MEDIANTE DICHIARAZIONE

1. Le dichiarazioni sono presentate allo Sportello almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Il Responsabile del procedimento trasmette le dichiarazioni al tecnico istruttore, con le modalità organizzative adottate per i procedimenti edilizi.
3. Entro 20 giorni il Responsabile della struttura competente, qualora verifichi che gli interventi previsti nella dichiarazione non sono conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale e dal Regolamento forestale, comunica il divieto di dare corso agli interventi previsti nella dichiarazione.
4. L'interessato ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione o rendere idonea quella presentata, se i presupposti legittimanti l'intervento possono essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni del progetto depositato.
5. Entro i suddetti 20 giorni, il Responsabile della struttura competente può dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
6. Il superamento del termine di 20 giorni di cui al comma 1 non preclude in ogni caso, la potestà di controllo del Comune e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 18 della presente disciplina, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni.
7. Le dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico, allegata a denuncia di inizio attività, seguono l'iter previsto dalla vigente legislazione per le denunce di inizio attività, compreso quel che riguarda la richiesta di documentazione integrativa e la sospensione dei termini.

ART. 14 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del procedimento trasmette le richieste al tecnico istruttore, con le modalità organizzative adottate per gli analoghi procedimenti edilizi.
2. Il tecnico istruttore, entro 15 giorni dal ricevimento della pratica, verifica che la domanda di autorizzazione sia corredata di tutti i dati e della documentazione prevista dalla normativa regionale e dalla presente disciplina.
3. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento o un suo delegato, comunica al richiedente la necessità di presentare documentazione integrativa, informando l'interessato che il termine per il rilascio dell'atto decorre nuovamente per intero dalla data di ricevimento.
4. L'esame delle pratiche, risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.
5. Il Responsabile del procedimento o suo delegato istruisce la pratica assegnando la relativa istruttoria al tecnico istruttore e può, anche su richiesta di quest'ultimo e con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.
La richiesta interrompe per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione integrativa la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

6. Nel caso di procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive ogni comunicazione interlocutoria viene trasmessa al SUAP.
7. Il tecnico istruttore acquisisce gli eventuali pareri necessari entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, potendo disporre un sopralluogo al fine di redigere una relazione motivata entro il suddetto termine.
8. Qualora ai fini dell'istruttoria si renda necessario la specifica verifica inerente la congruità del progetto rispetto alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 11.03.1988, il tecnico istruttore richiede l'emanazione di un parere al consulente geologo incaricato per l'esame dei progetti edilizi.
9. Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del procedimento entro i 15 giorni successivi dalla proposta di cui al comma 7.
10. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, l'autorizzazione è inviata con le modalità organizzative previste per le pratiche edilizie al Responsabile della struttura.
11. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

ART. 15 - VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le opere soggette a dichiarazione devono essere eseguite entro il termine massimo di 3 anni dalla presentazione.
2. L'autorizzazione ha una validità temporale massima di 5 anni dalla data del rilascio, salvo che nell'atto sia previsto un periodo inferiore.
3. Le dichiarazioni e le autorizzazioni relative ad interventi edilizi e o movimenti di terreno per i quali sia necessario anche il rilascio di atto abilitativo ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza dell'atto, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.
4. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata, fino al raggiungimento del termine massimo previsto dal comma 2, a seguito della presentazione di istanza motivata almeno 60 giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.
5. Nel caso in cui le opere siano realizzate in base a concessione edilizia, deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 4, richiesta di proroga del titolo abilitativo edilizio.
6. Ai fini del completamento delle opere per le quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo della stessa, contestualmente alla presentazione della DIA o della richiesta di concessione per il completamento delle opere edilizie.
7. Per le opere soggette a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

8. In caso di mancata osservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione o qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate.
9. Analogo provvedimento potrà essere adottato anche in caso di inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile del procedimento per l'esecuzione di opere soggette a dichiarazione.

ART. 16 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati è necessario acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.
2. L'autorizzazione è rilasciata decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
3. In caso di mancato rilascio dell'atto nel termine massimo l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso e si applicano le norme di cui agli artt. 20 e 21 della L. 241/90. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio assenso di cui al presente articolo, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le modifiche attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto.
4. Le autorizzazioni a variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

ART. 17 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI

1. Qualora l'esecuzione delle opere sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica o a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica edilizia, le dichiarazioni e le richieste di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, alla DIA, o alla richiesta di altro atto abilitativo.
2. Il rilascio della concessione edilizia o l'efficacia della DIA è condizionato all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o al decorso dei 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che vi sia stata interruzione dei termini.
3. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comunicato anche al responsabile del procedimento edilizio, il quale, nei 15 giorni successivi, formulerà la proposta di provvedimento finale, adottato dal Responsabile della struttura.
4. Per gli interventi riferiti ad attività produttive, ai sensi della normativa sullo Sportello Unico Attività Produttive le procedure si concludono nei 2/3 del termine previsto per il procedimento ordinario.

5. Nel caso in cui la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, della comunicazione di interruzione dei termini dovrà essere dato avviso anche al responsabile del procedimento edilizio.
6. Se l'interessato non risponde a quanto richiesto nei termini prescritti, la struttura disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dandone comunicazione all'interessato. In assenza di uno dei presupposti legittimanti l'intervento, anche la procedura edilizia si intende conclusa.
7. Dell'archiviazione del procedimento, se si tratta di attività produttiva, viene data comunicazione al Responsabile SUAP.

ART. 18 - SANZIONI

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle norme della presente disciplina, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. L'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e lo trasmette al responsabile del procedimento; a far data dalla notifica è avviato d'ufficio il provvedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di ripristino.
3. Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori necessari ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il responsabile del procedimento, su proposta dell'istruttore della pratica o, eventualmente, sentito un consulente, intima al trasgressore l'esecuzione di dette opere.
4. Nel caso in cui i trasgressori non diano esecuzione ai provvedimenti di intimazione nei termini prescritti il Comune provvede alla progettazione, alla direzione ed alla esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
5. Per i fini di cui al comma precedente il Comune provvede all'occupazione temporanea, anche di urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'Ente stesso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 – FUNZIONI DI INTERPELLO

1. Qualora emergano dubbi interpretativi o contrasti nella applicazione di alcune delle disposizioni della presente disciplina, gli utenti possono richiedere una pronuncia in merito al Responsabile della Struttura competente, il quale potrà eventualmente avvalersi del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 20.
2. La risposta viene trasmessa all'interessato e contestualmente pubblicata sul sito internet se costituisce disposizione di indirizzo per l'applicazione delle norme della presente disciplina.

ART. 20 – GRUPPO DI LAVORO

1. Rappresentanti dello Sportello Unico per l'Edilizia e dello Sportello Unico per le Attività Produttive collaborano con il compito di:
 - proporre l'aggiornamento delle disposizioni della presente disciplina;
 - aggiornare le pagine del sito internet comunale al fine di mettere a disposizione degli utenti la modulistica e le procedure, nonché le disposizioni di indirizzo e tutta l'ulteriore documentazione necessaria in base al presente disciplina;
 - realizzare e mettere a disposizione degli utenti una versione della presente disciplina realizzata aggiungendo, alle presenti norme, collegamenti ipertestuali alle disposizioni citate nel disciplina, le risposte fornite in sede di interpello, eventuali disposizioni normative di fonte superiore che devono intendersi modificative e sostitutive delle disposizioni della presente disciplina.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua data di approvazione ed alle pratiche che a quella data non siano state ancora definite.

ALLEGATO “A” – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

DICHIARAZIONI

Fermo restando quanto richiesto ai fini dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento abilitativo urbanistico, nelle dichiarazioni sono allegati:

- a) relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità del Regolamento Forestale regionale;
- b) superficie oggetto dei lavori;
- c) elenco delle particelle catastali;
- d) impegno a rispettare le norme tecniche previste dal Regolamento forestale, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dal Comune conformemente a quanto previsto all'art. 12 della Disciplina transitoria.

Alla dichiarazione sono inoltre allegati:

1. individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica, in scala non inferiore a 1:2.000;
2. documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori, con planimetria dei punti di ripresa;
3. relazione sullo stato attuale dei terreni o dei boschi (stato e condizione della vegetazione presente, pendenza e caratteristiche geologiche), sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione delle acque che si intendono effettuare;
4. progetto delle opere o dei lavori comprendente relazione tecnica e grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti;

AUTORIZZAZIONI

Fermo restando quanto richiesto ai fini dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento abilitativo urbanistico, nelle domande di autorizzazione sono allegati:

- e) relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità del Regolamento Forestale regionale;
- f) superficie oggetto dei lavori;
- g) elenco delle particelle catastali;
- h) impegno a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento forestale, quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate dal Comune conformemente a quanto previsto all'art. 13 della Disciplina transitoria.

Alla domanda di autorizzazione è inoltre allegato:

1. individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica, o aerofotogrammetrica, in scala non inferiore a 1:2.000;
2. documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori, con planimetria dei punti di ripresa;

3. relazione sullo stato attuale dei terreni o dei boschi (stato e condizione della vegetazione presente, pendenza e caratteristiche geologiche), sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione delle acque che si intendono effettuare;
4. progetto delle opere o dei lavori comprendente relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
5. grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni, ortogonali tra loro, in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti; la rappresentazione dovrà essere estesa all'ambito significativo dell'intervento.

PARERE PREVENTIVO

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica o aerofotogrammetrica, in scala non inferiore a 1:2.000;
2. documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori, con planimetria dei punti di ripresa;
3. relazione esplicativa dell'intervento per il quale si richiede la pronuncia del Comune;
4. eventuale schema di progetto delle opere volto a rappresentare sinteticamente le opere

VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DEL VINCOLO

Qualora ricorra il caso di cui all'art. 11 della Disciplina transitoria dovrà essere prodotta:

1. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modello predisposto;
2. documentazione fotografica, con planimetria dei punti di ripresa;
3. una relazione agronomica dalla quale risulti che l'area presenti un'estensione inferiore a 2.000 mq., di larghezza inferiore a 20 ml. e che abbia una densità inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura al suolo inferiore al 20%.

DETERMINAZIONE N. 688/2004

OGGETTO: Approvazione della disciplina transitoria dei procedimenti in materia forestale e di vincolo idrogeologico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- la L.R. del 31 marzo 2000 n. 39 "Legge Forestale della Toscana", come modificata dalla L.R. n. 1 del 2 gennaio 2003, prevede all'art. 42, comma 5: "l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive; b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi";
- il Comune dovrà rilasciare il prescritto titolo abilitativo ogniquale volta l'intervento proposto ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani", o nelle aree coperte da bosco;
- con D.P.G.R. del 8 agosto 2003, n. 48 è stato approvato il Regolamento Forestale, che, ai sensi dell'art. 64 della L.R. 1/2003 è entrato in vigore il 1° gennaio 2004 sostituendo da tale data il regolamento di attuazione della L.R. 39/2000 approvato con D.P.G.R. del 5 settembre 2001 n. 44;
- ai sensi dell'art. 40 della L.R. 39/2000 e s.m.i. gli enti locali devono adottare un regolamento per la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nel rispetto delle norme della Legge Forestale e del Regolamento di attuazione;
- l'esercizio delle funzioni attribuite al Comune decorre dal 1° gennaio 2004;

CONSIDERATO che le aree coperte da bosco sono individuate in scala 1:10.000 nella cartografia intitolata "Vincoli derivanti da legge o da altri atti amministrativi", facente parte dell'atlante dell'analisi urbanistiche del Piano Strutturale;

VISTO che la disciplina forestale definisce i titoli abilitativi per le trasformazioni del territorio vincolato in relazione alle diverse tipologie di opere e di movimento di terreno, individuando agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale le attività rientranti nella libera iniziativa del privato, all'art. 100 gli interventi soggetti a dichiarazione di inizio attività e all'art. 101 le opere per la cui realizzazione è necessario il preventivo rilascio del titolo autorizzativo;

PRESO ATTO che l'esecuzione dei lavori previsti dalla normativa regionale è condizionata al rispetto delle norme tecniche generali elencate negli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78 del Regolamento Forestale, nonché alle prescrizioni costruttive specificate per ciascun tipo di intervento;

CONSTATATO che ai sensi dell'art. 40 della L.R. 39/2000 e s.m.i. gli Enti locali dovranno regolamentare gli aspetti organizzativi per la gestione del procedimento, essendo la disciplina della materia, compresa la definizione degli interventi costruttivi e la procedura amministrativa cui la loro esecuzione è soggetta, già contenuta nella legislazione regionale;

ATTESO che è in fase di revisione la disciplina regionale, relativamente all'art. 40, comma 2, della L.R. 39/00 e s.m.i., allo scopo di consentire ai Comuni di disciplinare in modo coordinato le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico con quelle relative al vincolo paesaggistico ed alla normativa urbanistica;

VISTO che la disciplina contenuta nell'allegato "A" al presente provvedimento sviluppa regole procedurali assumendo a riferimento il modello organizzativo già approvato per i procedimenti edilizi gestiti tramite gli Sportelli Unici dell'Edilizia e delle Attività Produttive;

DATO ATTO che la disciplina comunale definita nel citato allegato "A" contiene disposizioni per la gestione coordinata dei procedimenti attivati dall'interessato, per l'esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione paesaggistica e/o a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica edilizia;

TENUTO CONTO che:

- con delibera del C.C. n. 18 del 30/03/2004 è stato approvato il Piano Strutturale il quale prescrive che per la protezione da rischio sismico e rischio idrogeologico il regolamento urbanistico dovrà dettare, sulla base della normativa nazionale e regionale, gli studi e le indagini da porre a corredo degli strumenti urbanistici attuativi e degli atti edilizi;
- il Piano Strutturale, attraverso la Relazione e lo Statuto dei luoghi ha evidenziato l'importanza della riduzione dei fattori di vulnerabilità ambientale richiamando la normativa regionale in materia forestale;
- il Regolamento Urbanistico affronterà in modo specifico la tematica del recupero ed il mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi naturali e di prevenzione del rischio idraulico e del rischio idrogeologico, definendo una propria disciplina;

CONSIDERATO che è necessario dettare una disciplina transitoria per la gestione delle istanze presentate al Comune, allo scopo di verificare in fase sperimentale le regole procedurali proposte, che dovranno successivamente confluire in uno specifico regolamento, che costituirà allegato di quello edilizio, tenendo conto del quadro conoscitivo e dispositivo che nel frattempo potrà essere maturato nell'ambito del procedimento di redazione del Regolamento Urbanistico;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che si prescinde dall'attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in quanto il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

DETERMINA

di approvare la disciplina transitoria dei procedimenti in materia forestale e di vincolo idrogeologico, allegato "A" al presente provvedimento.

Sesto Fiorentino, 18 maggio 2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Graziella Beni